



COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INDICE

1. Premessa
2. Operazioni
3. Finalità istituzionali
4. Le partecipazioni dell'ente
 - 4.1 Le partecipazioni societarie
 - 4.2 Le partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi
5. Piano operativo di razionalizzazione

1. PREMESSA

Contenimento e coordinamento della finanza pubblica nonché buon andamento dell'azione amministrativa sono i principi generali cui si ispira il piano operativo di razionalizzazione i cui primi risultati sono previsti già per la fine del 2015. La norma di riferimento per l'avvio del procedimento è contenuta nel comma 611, articolo 1, della legge di stabilità per il 2015 che prevede l'approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, la cui adozione, riguardo le azioni descritte nello stesso piano, è demandata, per quanto di competenza, all'organo consigliare.

Il piano dovrà essere approvato entro il 31 marzo 2015 e all'interno contiene tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il piano di razionalizzazione, cui va allegata la relazione tecnica, va pubblicato anche sul sito internet dell'amministrazione.

2. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società,

dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

3. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

4.1 Le partecipazioni societarie

Il Comune di Domusnovas partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Domus Acqua S.r.l. con una quota del 51%;
2. Domuservizi S.r.l con una quota del 100%;

4.2 Partecipazioni, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi

Il Comune di Domusnovas, fa parte dell'Unione di Comuni "Metalla e il Mare".

L'adesione a:

- convenzioni
- unioni
- consorzi

essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

5. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Società Domus Acqua S.r.l.

Il Comune possiede il 51% delle quote sociali

La Società è stata costituita il 05/09/2003 con atto rogato dal Notaio Carlo Mario De Magistris Rep. n. 101379.

Attività svolte dalla Domu Acqua s.r.l.

La Società Domus Acqua s.r.l. gestisce il Servizio Idrico Integrato del Comune di Domusnovas (sentenza Consiglio di Stato n° 05938/2014 REG.PROV.COLL. – n° 07483/2006 REG.RIC.). Le attività svolte dalla Domus Acqua s.r.l. sono le seguenti: captazione, adduzione, distribuzione, vendita dell'acqua agli utenti finali, registrazione consumi acquedottistici, bollettazione, riscossione canone, gestione delle reti di fognatura e dell' impianto di depurazione.

ANALISI TECNICA

CRITERI

- a) eliminazione di società non indispensabili,
- b) eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
- c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
- d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti,
- e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
- g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
- f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La Società Domus Acqua s.r.l. svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

La Domus Acqua, è una istituzione indispensabile per il Comune;

Il Comune non ha partecipazioni in altre società che abbiano una ragione sociale analoga alla Domus Acqua srl;

La Domus Acqua srl, non risulta composta da soli amministratori;

La Domus Acqua srl, ha un numero di amministratori (n° 3), superiore al numero di dipendenti e/o collaboratori (n°2).

In relazione ai costi sostenuti, per ogni anno, dalla nascita della società a oggi, per il consiglio di Amministrazione, non risulta necessario intervenire a modifica di quanto previsto, in quanto tali costi risultano in modo evidente irrisori (< €. 2.000,00 per ogni anno);

Nella Domus Acqua non risultano eletti organismi di controllo, pertanto nessun costo risulta sostenuto in merito.

Dagli esami dei bilanci, mai nessuna gestione annuale risulta aver registrato una perdita di esercizio.

A seguito di ciò, la Domus Acqua srl, necessita di una riorganizzazione aziendale prevedendo l'assunzione per lo meno di un dipendente, affinché venga rispettata la norma prevista a riguardo (rapporto numerico amministratori/dipendenti).

La data ultima prevista, inerente la riorganizzazione, risulta essere il 31/12/2015.

L'esigenza verrà soddisfatta mediante la gestione in economia di servizi prima concessi in affidamento all'esterno.

2. Società Domuservizi Srl

Il Comune possiede il 100% delle quote sociali.

La Società è stata costituita il 19/12/2006 con atto rogato dal Notaio Giovanni Rosetti Rep. n. 47411 Raccolta n°24487.

Attività svolte dalla Domuservizi s.r.l.

L'attività svolta dalla società risulta attinente alle finalità istituzionali dell'Ente quale pubblica amministrazione.

Tutta l'attività persegue lo scopo di pubblica utilità per il territorio locale e per la propria cittadinanza (servizi alla comunità e alla persona, anche per fini sociali).

Tramite il cd. sistema dell'affidamento in house, la società risulta affidataria:

- già dall'anno 2007 a tutt'oggi della realizzazione del "Progetto Impegno".

Trattasi di un progetto inteso a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione, legate alle problematiche che di volta in volta si devono affrontare, promuovendo il reinserimento sociale di soggetti che sono di fatto esclusi dai processi lavorativi (tossicodipendenti, ex carcerati, ex alcolisti, portatori di disagio sociale e/o economico) e di concretizzare la valorizzazione delle capacità residue della persona compromesse da vari fattori, che hanno causato l'esclusione dai processi sociali (n°18 soggetti, nominati dai Servizi Sociali comunali).

I 18 soggetti di cui trattasi sono impiegati nelle seguenti attività:

1. giardinaggio;
2. pulizia di beni e strutture comunali;
3. pulizia strade;
4. sfalcio erbacce;
5. piccole operazioni di manutenzione di beni e strutture comunali.
6. Cimitero Comunale: apertura, custodia giornaliera, assistenza all'utenza, pulizia, manutenzione aree verdi e chiusura.

- già dal 2009 a tutt'oggi, dell'attività propedeutica relativa alla riscossione dei tributi comunali. Tale affidamento è conseguente al fatto che il Comune di Domusnovas, è stato interessato dalle già conosciute vicende di Tributi Italia Spa (ex IPE Spa).
- dell'attività di supporto gestione servizi istituzionali dell'Ente.
- della organizzazione della "Colonia estiva minori" : custodia in spiaggia di minori e portatori di handicap non gravi.

ANALISI TECNICA

CRITERI

- a) eliminazione di società non indispensabili,
- b) eliminazione delle società con oggetto analogo o simile,
- c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori,
- d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti,
- e) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali,
- g) riorganizzazioni della struttura aziendale,
- f) vendita delle quote societarie o, in alternativa, il recesso dalle società non indispensabili.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La Società Domuservizi s.r.l. svolge attività di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

La Domuservizi srl , è una istituzione indispensabile per il Comune;

Il Comune non ha partecipazioni in altre società che abbiano una ragione sociale analoga alla Domuservizi srl;

La Domuservizi srl, non risulta composta da soli amministratori;

La Domuservizi srl, ha un numero di amministratori (n° 3), inferiore al numero di dipendenti e/o collaboratori (n°29).

In relazione ai costi sostenuti, per ogni anno, dalla nascita della società a oggi, per il Consiglio di Amministrazione, non risulta necessario intervenire a modifica di quanto previsto, in quanto tali costi risultano in modo evidente irrisori (< €. 1.500,00 per ogni anno); tuttavia al fine di azzerare i costi per il C.d.A, si prevede, l'istituzione della figura dell'Amministratore Unico.

Nella Domuservizi srl non risultano eletti organismi di controllo, pertanto nessun costo risulta sostenuto in merito.

Dagli esami dei bilanci, mai nessuna gestione annuale risulta aver registrato una perdita di esercizio.